

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5534-bis-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previ stralci, il 22 novembre 2012 (v. stampato Senato n. 3584)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 dicembre 2012

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GRILLI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 dicembre 2012*

395. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2013 ». I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

396. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: « a partire dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 2014 ».

397. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

398. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « dall'indizione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione ».

399. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « nel mese di ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese di ottobre »;